

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI

Approvato dal CdA in data 22/1/2019

Articolo 1

Ai sensi dell'Art. 5 dello Statuto, sono organi del Consorzio:

1. L'Assemblea dei Consorziati
2. il Presidente
3. il Presidente onorario
4. il Consiglio d'Amministrazione
5. il Direttore
6. Il Consiglio Scientifico
7. il Collegio dei Revisori dei Conti

Articolo 2

Assemblea dei Consorziati

L'Assemblea è composta da un rappresentante di ciascuna Università Consorziata nominato dal Rettore tra i professori e ricercatori di ruolo operanti nelle aree tematiche del Consorzio.

L'Assemblea delibera sulle materie riservate alla sua competenza dal presente statuto, nonché sugli argomenti che almeno un terzo dei consorziati sottopongono alla sua approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dell'Assemblea:

- 1) la nomina del Presidente e dei componenti Il Consiglio d'Amministrazione;
- 2) l'adozione dei regolamenti di attuazione del presente Statuto di cui all'art 19;
- 3) l'approvazione del bilancio preventivo annuale e del bilancio consuntivo;
- 4) la nomina dei responsabili delle Unità di ricerca, Sezioni e Laboratori del Consorzio, secondo le norme dell'ordinamento dei servizi;
- 5) la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti e del suo Presidente;
- 6) le modificazioni dello statuto;
- 7) la messa in liquidazione nonché lo scioglimento del Consorzio e la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- 8) l'ammissione di nuovi consorziati tra i soggetti previsti dall'art. 2 e la ratifica dei recessi; eventuali modifiche dei termini di durata secondo quanto previsto all'art. 17

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo e della relazione scientifica sull'attività svolta.

La convocazione, contenente la data, l'ora, la sede e l'ordine del giorno, è da inviarsi almeno 10 giorni prima della riunione.

La convocazione può essere redatta su qualsiasi supporto, cartaceo o elettronico, e può essere spedita con ogni sistema di comunicazione, compreso il telefax e la posta elettronica, a condizione che esista prova idonea ad assicurare l'avvenuto ricevimento da parte dell'Università Consorziata.

L'Assemblea è convocata, inoltre, su richiesta di almeno un terzo dei consorziati, con richiesta motivata contenente gli argomenti da trattare inviata al Presidente del Consorzio e per

conoscenza al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento; in tale caso la convocazione dovrà aver luogo entro sette giorni dalla ricezione della prima richiesta.

Per la validità delle adunanze dell'Assemblea è necessaria la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal più anziano di età dei membri dell'Assemblea.

Articolo 3

Presidente

Il Presidente del Consorzio viene nominato dall'Assemblea tra i soggetti designati dai consorziati.

La nomina avviene con votazione a scrutinio segreto secondo le modalità stabilite dai regolamenti di attuazione di cui all'art. 19.

Il Presidente rimane in carica per un triennio e di norma non è rinominabile per più di due volte consecutive.

Il Presidente:

- 1) convoca e presiede l'Assemblea stabilendo l'ordine del giorno;
- 2) convoca e presiede il Consiglio d'Amministrazione;
- 3) esegue le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio d'Amministrazione;
- 4) stipula le convenzioni ed i contratti in nome e per conto del Consorzio;
- 5) assicura l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti di attuazione;
- 6) sovrintende alle attività e all'amministrazione del Consorzio e, in caso di urgenza, adotta provvedimenti di competenza del Consiglio d'Amministrazione, da sottoporre a ratifica nella prima riunione successiva del Consiglio d'Amministrazione stesso;
- 7) ha piena capacità di agire, con poteri di firma e rappresentanza, nell'ambito delle materie e delle attribuzioni ad esso delegate dal Consiglio d'Amministrazione.

Nell'ambito dei poteri ad esso delegati, il Presidente, con specifiche motivazioni, potrà nominare rappresentanti o procuratori speciali a tempo determinato.

Articolo 4

Presidente Onorario

L'Assemblea, su proposta del Consiglio Scientifico, può nominare un Presidente Onorario del Consorzio tra personalità di chiara fama, sia a livello nazionale sia a livello internazionale, anche esterne al mondo accademico. Il Presidente onorario partecipa alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Scientifico e può partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto.

Il Presidente Onorario dura in carica per un triennio.

Articolo 5

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio d'Amministrazione è composto da cinque membri: il Presidente del Consorzio e da altri quattro membri eletti dall'Assemblea tra i candidati della stessa.

La nomina dei quattro membri da parte dell'Assemblea avviene con votazione a scrutinio segreto secondo le modalità stabilite dai regolamenti di attuazione di cui all'art. 19.

I membri del Consiglio d'Amministrazione rimangono in carica per un triennio e sono rieleggibili di norma per non più di due volte consecutive.

La presidenza del Consiglio d'Amministrazione è assunta dal Presidente del Consorzio o, in caso di sua assenza o impedimento, dal membro più anziano di età presente.

Il Consiglio d'Amministrazione può avvalersi di un Comitato di Indirizzo a scopo consultivo composto dal legale rappresentante (o suo delegato) di aziende particolarmente significative nel settore dei trasporti e della logistica e inerenti le finalità del Consorzio, in atto rappresentate da Gruppo FS, Autostrade, Poste Italiane, ANAS ed altre da individuarsi.

Tali aziende potranno supportare con un contributo finanziario il funzionamento del Consorzio.

Il Consiglio d'Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria del Consorzio, e particolarmente gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano riservate dal presente statuto all'Assemblea.

In particolare, Il Consiglio d'Amministrazione:

- 1) predispone il bilancio preventivo, le relative variazioni, ed il bilancio consuntivo, che sottopone all'approvazione dell'Assemblea;
- 2) predispone i regolamenti di attuazione di cui al successivo articolo 19;
- 3) delibera sulle iniziative scientifiche;
- 4) delibera in materia di convenzioni e contratti;
- 5) delibera su tutte le questioni di ordinaria e straordinaria amministrazione riguardanti l'Amministrazione del Consorzio ivi incluse l'assunzione e il licenziamento di personale di qualsiasi qualifica e livello.

Il Consiglio d'Amministrazione può delegare talune delle sue attribuzioni al Presidente ed al Direttore, stabilendo i limiti di tale delega nonché le modalità di esercizio delle attribuzioni delegate.

La convocazione del Consiglio di Amministrazione è spedita almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, nei casi di urgenza, almeno un giorno prima, a ciascun consigliere.

L'avviso di convocazione può essere redatto su qualsiasi supporto cartaceo o elettronico e può essere spedito con ogni sistema di comunicazione compreso il telefax e la posta elettronica, a condizione che esista prova idonea ad assicurare l'avvenuto ricevimento.

Per la validità delle adunanze del Consiglio d'Amministrazione è necessaria la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti.

Le delibere sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede.

Le delibere assunte dal Consiglio d'Amministrazione sono trascritte su apposito libro.

È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio d'Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla

trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti il Consiglio d'Amministrazione si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario onde consentire la stesura e la sottoscrizione delle deliberazioni sul relativo libro.

Le decisioni del Consiglio d'Amministrazione possono essere espresse anche mediante consultazione scritta o consenso reso per iscritto secondo le procedure previste all'art. 14 salvo che l'adozione del metodo collegiale non sia espressamente richiesta da uno o più Consiglieri.

Articolo 6

Direttore

Il Direttore del Consorzio è nominato dal Consiglio d'Amministrazione. La carica di Direttore può essere conferita anche a soggetti che non rappresentano i Consorziati.

Il Consiglio d'Amministrazione, nell'atto di nomina, stabilisce la durata in carica lo stato giuridico, il trattamento economico e i poteri delegati, ivi incluso la rappresentanza e il potere di firma.

Il Direttore è responsabile della ordinaria gestione del Consorzio, partecipa alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione e dell'Assemblea, esprimendo parere sugli interventi da attuarsi e relaziona sulle attività in corso.

Esegue le deliberazioni per le materie ad esso delegate ovvero su istruzioni del Presidente.

Articolo 7

Consiglio Scientifico

Il Consiglio Scientifico è composto da:

- 1) il Presidente del Consiglio Scientifico, anche esterno ai membri di diritto, che lo presiede e che viene nominato dai membri del Consiglio Scientifico;
- 2) dal Presidente del Consorzio
- 3) dal Direttore
- 4) dai Responsabili delle Unità di Ricerca del Consorzio o da loro delegati
- 5) dai Responsabili delle Sezioni e dei Laboratori di ricerca del Consorzio
- 6) dai Rappresentanti designati uno per ciascuno dai seguenti Ministri:
 - a. Ministro dell'Università e della Ricerca
 - b. Ministro dello Sviluppo Economico
 - c. Ministro dell'Economia e delle Finanze
 - d. Ministro dei Trasporti
 - e. Ministro delle Infrastrutture
 - f. Ministro dell'Interno
 - g. Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
 - h. Ministro della Difesa
- 7) da rappresentanti designati da altri Ministeri su richiesta del Presidente, sentito il parere del Presidente del Consiglio Scientifico
- 8) da personalità ritenute di particolare rilevanza per il perseguimento degli scopi del Consorzio nominate dal Presidente, sentito il Presidente del Consiglio Scientifico

Il Consiglio Scientifico costituisce l'organo di consulenza scientifica del Consorzio. A tal fine elabora i piani pluriennali di attività e formula al Consiglio d'Amministrazione proposte per lo sviluppo dell'attività del Consorzio. Esso esprime pareri su tutti gli aspetti tecnico-scientifici connessi alle finalità del Consorzio; può avvalersi del parere consultivo di esperti, anche stranieri, in settori specifici affini a quelli della problematica scientifica del Consorzio.

Il Consiglio Scientifico si riunisce ordinariamente almeno una volta l'anno.

La convocazione del Consiglio Scientifico è spedita almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, a cura del suo Presidente.

L'avviso di convocazione può essere redatto su qualsiasi supporto cartaceo o elettronico e può essere spedito con ogni sistema di comunicazione compreso il telefax e la posta elettronica, a condizione che esista prova idonea ad assicurare l'avvenuto ricevimento.

È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio Scientifico si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti il Consiglio Scientifico si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario onde consentire la stesura e la sottoscrizione delle deliberazioni sul relativo libro.

Le decisioni del Consiglio Scientifico possono essere espresse anche mediante consultazione scritta o consenso reso per iscritto secondo le procedure previste all'art. 14 salvo che l'adozione del metodo collegiale non sia espressamente richiesta da uno o più Consiglieri Scientifici.

Il consiglio Scientifico dura in carica per un triennio.

Articolo 8

Collegio dei Revisori dei Conti

La revisione della gestione amministrativa contabile del Consorzio è effettuata da un Collegio dei Revisori Conti, composto da tre membri effettivi e due supplenti. I membri sono nominati dall'Assemblea tra funzionari particolarmente esperti che afferiscono alle università Consorziare o alla Pubblica Amministrazione, ovvero da soggetti iscritti al ruolo dei Revisori ufficiali dei conti presso il Ministero della Giustizia. Uno dei revisori potrà essere nominato dal MUR. Il Collegio dura in carica per un triennio ed è rieleggibile. Il Collegio provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, redige apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa.

La convocazione delle adunanze può essere redatta su qualsiasi supporto cartaceo o elettronico e può essere spedita con ogni sistema di comunicazione compreso il telefax e la posta elettronica, a condizione che esista prova idonea ad assicurare l'avvenuto ricevimento. È ammessa la possibilità che le adunanze del Collegio dei Revisori dei Conti si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti il Collegio dei Revisori dei Conti si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario onde consentire la stesura e la sottoscrizione delle deliberazioni sul relativo libro.

